

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01722/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2020, proposto da
Claudia D'Angelo, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Barrile, Salvatore
Marco Spataro, Daniela Carmela Nicastro e Valentina Cappello, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
Salvatore Marco Spataro in Catania, Via Canfora 145;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio IX Ambito
Territoriale di Ragusa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

nei confronti

Carmelo Maucieri, Giuseppe Gambuzza, Federica Iacono, Graziella Colombo, non
costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-della nota del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,

Ufficio I - Ambito territoriale di Ragusa prot. n. 3490 dell'01.09.2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive - posto comune e sostegno - della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, delle scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2022, nonché delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune di II^ fascia, contestualmente approvate, delle classi di concorso:

- A030 -Musica nella scuola secondaria di I° grado, nella parte in cui la ricorrente è collocata alla posizione 65 con punti 32;
- A029 -Musica negli istituti di istruzione secondaria di II° grado, nella parte in cui la ricorrente è collocata alla posizione n.45 con punti 26,50

-della successiva nota del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito territoriale di Ragusa prot. n. 3899 del 23.09.2020, con le quali sono state rettificate e ri-pubblicate le GPS originarie, nonché delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune di II^ fascia della scuola secondaria di primo e secondo grado valevoli per il biennio 2020/2022, medio tempore approvate, nella parte in cui non è stata rettificata la posizione della ricorrente per le classi di concorso A029 e A030.

Visti tutti gli atti di causa e l'istanza della ricorrente in data 16 maggio 2022; Si osserva quanto segue: a) l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in data 16 maggio 2022 merita di essere accolta, tenuto conto delle circostanze ivi rappresentate e, in particolare, della difficoltà di reperire tutti i dati necessari per le notifiche individuali; b) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 41, quarto comma, c.p.a., può, quindi, essere modificata "in parte qua" l'ordinanza della Sezione n. 1250/2022 in data 3 maggio 2022; c) va, quindi, autorizzata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione; d) dalla pubblicazione dovrà risultare: - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; - il nome del ricorrente e l'indicazione

dell'Amministrazione intimata; - gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso; - l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati tramite individuazione della loro posizione in graduatoria; - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; - il testo integrale del ricorso introduttivo; e) il Ministero, oltre ad essere tenuto alla pubblicazione di quanto è stato indicato sul proprio sito istituzionale, non dovrà rimuovere dal sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione e la data in cui la pubblicazione è avvenuta; f) restano confermati i termini già assegnati con l'ordinanza n. 1250/2022 in data 3 maggio 2022 (trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione e quindici giorni per il successivo deposito, con l'ovvia precisazione che la decorrenza dei termini va computata dalla comunicazione del presente provvedimento e non dalla comunicazione dell'ordinanza n. 1250/2022 in data 3 maggio 2022); g) in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione in €100,00 per l'attività di pubblicazione sul sito; h) resta, ovviamente, confermato il rinvio della decisione alla pubblica udienza del 23 novembre 2022.

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami secondo quanto indicato in motivazione e conferma il rinvio della decisione di merito alla pubblica udienza del 23 novembre 2022.

Il presente decreto depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 17 maggio 2022.

Il Presidente
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO